

Firenze, 23 settembre 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 3<sup>^</sup>

*e p.c.*

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 13 settembre 2024

Proposta di legge n. 271 “Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)”.

*Proponenti: Giunta regionale, Presidente Giani - Assessore Bezzini*

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni <input type="checkbox"/> favorevole con condizioni <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> non espresso	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità <input type="checkbox"/> maggioranza

Allegato: parere

d'ordine del Presidente  
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 271 “Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)”.

*Proponenti: Giunta regionale, Presidente Giani - Assessore Bezzini*

## **IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Seduta del 13 settembre 2024

### **VISTI**

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

**PREMESSO** che con nota del 20 agosto 2024 è stata richiesta l’espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 271 “*Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)*”.

**VISTO** che la proposta di legge in oggetto, composta da due articoli, modifica l’art. 4 bis della L.r. n. 29 del 2004 nella parte in cui si prevede che le esumazioni o le estumulazioni dei defunti straordinarie, che cioè avvengano prima del completamento del processo di mineralizzazione dei corpi - in linea generale dieci anni per le esumazioni e venti per le estumulazioni - richiedono obbligatoriamente la presenza di un medico, il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale, come previsto dal regolamento di polizia mortuaria, DPR n. 285/1990, all’art. 83, co. 3;

**VISTO** che tale disposizione statale, prevista da fonte secondaria quindi derogabile dal legislatore regionale - non esprimendo tra l’altro principi generali - oltre che da ritenersi superata alla luce delle attuali concezioni di igiene pubblica è ritenuta fonte di evitabili costi, non soltanto per i cittadini che per tale attività corrispondono gli importi previsti dal tariffario regionale ma oltremodo per il sistema sanitario che deve remunerare la presenza in cimitero e la prestazione di medici del dipartimento della prevenzione, con eventuali costi aggiuntivi di trasferta;

**VISTO** che per evitare tali costi, oltre che per evitare che operatori medici vengano distolti dai loro compiti ordinari, la proposta in esame modificando l’art. 4 bis della L.r n. 29/2004 prevede che le esumazioni o le estumulazioni straordinarie possano avvenire anche senza la presenza del medico, in deroga all’art. 83, co. 3 del DPR 285/1990, ritenendo sufficiente da parte del Comune una comunicazione all’azienda unità sanitaria competente in modo che il personale medico preposto sia in grado di fronteggiare tempestivamente eventuali problematiche igienico-sanitarie;

**CONSIDERATA** la votazione nella seduta del 13 settembre 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio

**DELIBERA**

di esprimere all'**unanimità parere favorevole** sulla proposta di legge n. 271 “Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)”.